

**Bergamo.** — *Al Governo.* — « Per sapere quali nuovi provvedimenti abbia in proposito di prendere per far cessare il fenomeno della disoccupazione che concorre a rendere più gravi e più misere le condizioni delle terre invase e danneggiate dalla guerra ».

**RISPOSTA.** — « Per lenire gli effetti della disoccupazione operaia sono già intervenute le speciali disposizioni contenute nel Regio decreto n. 2405, del 28 novembre 1919 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1919 n. 299, con cui è stato istituito, presso la presidenza del Consiglio, un Comitato avente lo scopo di predisporre la immediata esecuzione di lavori pubblici e di colonizzazione interna per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale.

« Con quel decreto è stata stanziata la somma di lire 500 milioni per i mutui che verranno concessi senza interesse ai comuni, provincie e consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche.

« Per quanto attiene agli Enti delle terre liberate, questi vengono favoriti, nell'attuazione delle norme contenute nel decreto predetto, nel senso che essi possono rivolgersi al Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra in Treviso sia per la compilazione dei progetti, che per le richieste di mutuo, nonchè per la esecuzione dei lavori stessi.

« *Il sottosegretario di Stato per le terre liberate*  
« PIETRIBONI ».

**Bergamo.** — *Ai ministri dei lavori pubblici e per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per sapere, nei riguardi dell'urgente problema delle terre invase se nella prossima determinazione della somma da aggiungere al valore degli immobili calcolato sui prezzi ante-guerra, non credano doveroso, per molteplici ragioni di equità e di giustizia, tener presente che l'enorme progressivo rincaro dei materiali da costruzione rende insufficiente l'aumento del 300 per cento stabilito per le ricostruzioni da eseguirsi durante l'anno 1919 ».

**RISPOSTA.** — « Anche a nome del ministro dei lavori pubblici gli è stato risposto nei termini seguenti:

« Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 30 dicembre 1919 fu stabilito che la somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'articolo 8, lettere a), b), del testo unico approvato con decreto luogotenenziale

27 marzo 1919, n. 426, sia aumentata, per i lavori di ricostruzione che si eseguono entro il 30 giugno 1920; del 350 per cento (trecentocinquanta per cento), in corrispettivo del maggior costo dei materiali e mano d'opera occorrenti.

« *Il sottosegretario di Stato per le terre liberate*  
« PIETRIBONI ».

**Bertolino ed altri.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda necessario e doveroso disporre in favore dei maestri reduci dalla guerra o dal servizio militare in zona territoriale dove hanno impiegato per più anni ingegno, forze fisiche e mezzi materiali al bene comune del paese — che sia concesso loro di poter fin da quest'anno prendere parte ai concorsi delle scuole miste, almeno per la metà dei posti rimasti privi di titolare — mettendoli così in grado di poter immediatamente fruire della facoltà che recenti disposizioni hanno loro riconosciuto, rinviandone l'applicazione solo all'anno venturo ».

**RISPOSTA.** — « L'articolo 14 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1919, n. 1675, che ha esteso anche ai maestri elementari la facoltà di poter concorrere per i posti di magistero nelle scuole miste, è entrato in vigore quando le Autorità scolastiche avevano già banditi i concorsi generali e speciali. Ne consegue che la disposizione dell'articolo 14, non avendo efficacia retroattiva, non ha potuto avere applicazione riguardo ai concorsi generali per scuole miste già banditi e riservati, a norma delle vigenti disposizioni, alle sole maestre che avevano oramai acquisito il diritto a concorrere per quel certo numero di posti di scuole miste ad esse legittimamente riservate. Nè ha potuto trovare applicazione nei riguardi dei concorsi speciali, poichè l'ammissione dei maestri a tali concorsi avrebbe violato il preciso diritto che lo stesso decreto luogotenenziale 29 agosto ha garantito, all'articolo 6, alle maestre provvisorie e supplenti, alle quali volle riservata la metà dei posti disponibili che a norma dalle disposizioni vigenti spettano al personale femminile.

« Pertanto la citata disposizione dell'articolo 14 che non ha potuto essere applicata nei concorsi che sono stati banditi nel corrente anno scolastico, non potrà regolare che i concorsi futuri per scuole miste.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CELLI ».